



I Regolamenti Europei REACH e CLP

Correlazioni tra la regolamentazione delle sostanze chimiche (REACH e CLP) e la normativa in materia di tutela dell'ambiente

Carlo ZAGHI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Divisione V «Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi»

www.minambiente.it

Modena, 3 Ottobre 2014

REACH₂₀₁₄

Il Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006



- ha stabilito un nuovo sistema per raccogliere le informazioni sulle proprietà di pericolo delle sostanze chimiche e valutare i rischi associati alla loro produzione e uso;
- ha attribuito una maggiore responsabilità all'industria nella gestione e nel controllo dei rischi delle sostanze;
- ha promosso e sta promuovendo, attraverso le procedure di autorizzazione e restrizione, la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti per la salute umana e per l'ambiente

REACH₂₀₁₄



Il Regolamento CLP *Regolamento (CE) n.1272/2008*

Garantisce l'attuazione del nuovo sistema armonizzato a livello globale (GHS) per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il nuovo sistema di classificazione ed etichettatura permette di utilizzare un «unico linguaggio» per comunicare lungo la catena di approvvigionamento, fino all'utilizzatore non professionale, quali sono i pericoli associati all'uso di ciascun prodotto chimico

REACH₂₀₁₄



L'informazione

L'attuazione dei regolamenti REACH e CLP, oltre a promuovere l'uso sicuro delle sostanze e delle miscele (attraverso l'indicazione dei pericoli e delle misure di gestione del rischio da adottare), rende disponibili **informazioni specifiche relative a migliaia di sostanze in commercio**, informazioni che possono rivestire particolare rilevanza per l'applicazione di altre normative in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Per favorire la crescita del grado di consapevolezza delle imprese, del pubblico generale e dei soggetti pubblici coinvolti, i Ministeri dell'ambiente, della salute e dello sviluppo economico e le Regioni, con il supporto dell'ISS e dell'ISPRA, hanno di recente realizzato il portale www.reach.gov.it

REACH₂₀₁₄



Stato di attuazione del regolamento REACH

Alla data del 24 settembre 2014 risultavano registrate **12.735** sostanze per un totale di **49.100** dossier presentati

Sono state presentate:

242 proposte di classificazione/etichettatura

27 proposte di restrizione

173 proposte di inclusione nella lista delle sostanze SVHC

Al 16 giugno 2014 le sostanze «SVHC» erano **155** (le notifiche di SVHC presenti in articoli prodotti o importati erano **144**)

REACH₂₀₁₄

Ricadute dei regolamenti REACH e CLP sulle normative correlate



- Direttiva 2012/18/UE sul *controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose* («direttiva Seveso III»)
- Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio relativo alla *messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo *all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari*
- Comunicazione della Commissione Europea sul GPP (*Green Public Procurement*) «Acquisti pubblici per un ambiente migliore» COM(2008) 400
- Comunicazione sulla «Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell'impiego delle risorse» COM(2011) 571

REACH₂₀₁₄

**REACH e CLP: ricadute sulla Direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose**



- La direttiva 2012/18/UE è entrata in vigore il 13 agosto 2012 e prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea adottino atti legislativi per attuare le nuove disposizioni entro il 31 maggio 2015
- La classificazione delle sostanze e delle miscele è stata allineata ai criteri previsti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 («regolamento CLP»)
- La direttiva si applicherà agli stabilimenti in cui sono presenti, in determinate quantità, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo i nuovi criteri

REACH₂₀₁₄



REACH e CLP: ricadute sul Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

Il Regolamento (UE) n. 528/2012 ha sostituito la Direttiva 98/8/CE e ha lo scopo di migliorare la libera circolazione di biocidi all'interno dell'Unione Europea, assicurando un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente

Il «regolamento biocidi» prevede che:

- si applichino le stesse definizioni (sostanza, miscela,...) previste dal regolamento REACH (art.3.2);
- si utilizzino i seguenti criteri di esclusione dei principi attivi:
 - sostanze classificate come CMR cat. 1A e 1B (regolamento CLP)
 - sostanze identificate come interferenti endocrini (art 57 f) del REACH)
 - sostanze identificate come PBT o vPvB (all. XIII del REACH).

<http://www.minambiente.it/pagina/biocidi>

REACH₂₀₁₄



REACH e CLP: ricadute sul Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

- art.57: i principi attivi autorizzati sono considerati registrati e conformi ai requisiti previsti del regolamento REACH
- Art.70: le schede di dati di sicurezza sono predisposte a norma dell'art. 31 del regolamento REACH
- La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei biocidi sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento CLP
- l'ECHA coordina le attività tecniche per l'approvazione e l'autorizzazione dei biocidi a livello dell'Unione europea e al suo interno è stato costituito un Comitato di esperti per la valutazione dei biocidi (art 75) designati dagli Stati membri (articoli da 74 a 79)

REACH e CLP: ricadute sul regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari



- La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti fitosanitari sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento CLP (salvo per specifiche informazioni aggiuntive)
- Le sostanze attive autorizzate sono considerate registrate e conformi ai requisiti previsti del regolamento REACH
- Il regolamento sui prodotti fitosanitari prevede la definizione di criteri per individuare le sostanze che agiscono come «interferenti endocrini» (in stretta connessione con l'individuazione prevista dal regolamento REACH delle SVHC)

<http://www.minambiente.it/pagina/prodotti-fitosanitari>

REACH₂₀₁₄



GPP (*Green Public Procurement*) Gli acquisti pubblici verdi

- Il GPP rappresenta uno strumento volontario per incrementare la qualità ambientale delle forniture di beni e servizi pubblici
- Oltre a favorire la riduzione degli impatti ambientali, il GPP permette di razionalizzare gli acquisti e i consumi della pubblica amministrazione
- Gli acquisti “verdi” sono basati sull’integrazione di “criteri ambientali minimi” (CAM) nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi
- Anche il tema dell’utilizzo di sostanze pericolose lungo l’intero ciclo di vita dei servizi/prodotti da acquistare può rientrare nei criteri ambientali volti a qualificare gli acquisti pubblici (18% del PIL medio europeo)



REACH e CLP: ricadute sul GPP

Sono già disponibili numerosi criteri ambientali minimi (CAM) per diverse tipologie beni e servizi correlati ai regolamenti REACH e CLP

➤ **CAM per l'acquisto di carta per copia e carta grafica** (Decreto 4 aprile 2013 - G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
Vengono indicate le sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato.

➤ **CAM per forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro** e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (Decreto 13 febbraio 2014 - G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
Vengono indicate sostanze pericolose e metalli pesanti che non devono essere contenute nelle polveri di toner o nell'inchiostro

➤ **CAM per forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio** - (computer, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione) (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
Vengono indicate sostanze pericolose e metalli pesanti che non devono essere contenute nelle polveri di toner o nell'inchiostro

➤ **CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene** (DM 24 maggio 2012 - G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)
sostanze non ammesse nei prodotti detergenti
sostanze non ammesse nei prodotti disinfettanti e altri prodotti specifici

➤ **CAM per l'arredo urbano (non ancora pubblicato)**
presenza di sostanze pericolose negli articoli di arredo urbano in plastica
presenza di sostanze pericolose nei rivestimenti superficiali

www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi

REACH₂₀₁₄



REACH e CLP: correlazioni con la normativa sui rifiuti

I rifiuti sono esentati esplicitamente dal campo di applicazione del “Regolamento REACH” (cfr. art. 2, paragrafo 2)

Tuttavia la gestione delle sostanze recuperate è specificamente disciplinata (art.2, paragrafo 7, lettera d)

Il tema del recupero è trattato inoltre, in modo approfondito, nelle linee Guida dell'ECHA, che chiariscono gli adempimenti per coloro che effettuano le operazioni di recupero.

Attualmente la discussione in ambito nazionale ed europeo riguarda la necessità di conciliare la necessità di incentivare le attività di recupero e l'uso efficiente delle risorse con la necessità di garantire la sicurezza sanitaria e ambientale nello svolgimento delle attività di recupero di materiali e sostanze.

www.reach.gov.it

REACH₂₀₁₄

Utilizzo di sottoprodotti e sostituzione di sostanze pericolose: l'esempio dell'arsenico nella lavorazione del vetro di Murano



Un aspetto importante da considerare è la possibilità di utilizzare sottoprodotti di lavorazione e sostanze di scarto in sostituzione di sostanze pericolose.

Questo obiettivo è stato realizzato nel progetto pilota finalizzato alla “**eliminazione dei composti dell'arsenico dalla miscela vetrificabile nelle produzioni artistiche muranesi**» e alla «**sostituzione con materie prime alternative non pericolose**” **realizzato**», realizzato dalla Stazione Sperimentale del Vetro di Murano/Venezia e finanziato dai Ministeri dell'ambiente, della salute e dello sviluppo economico.

Lo studio aveva lo scopo di identificare le sostanze sostitutive dei composti dell'arsenico (SVHC) nella lavorazione del vetro di Murano.

A questo scopo sono stati individuati, quali possibili sostituti dell'arsenico, l'ossido di cerio e la loppa d'altoforno (o scoria d'altoforno), sottoprodotto del processo di produzione della ghisa costituito da diversi minerali quali silicio, alluminio, calcio e magnesio.



Utilizzo di sottoprodotti e sostituzione di sostanze pericolose: l'arsenico nella lavorazione del vetro di Murano

- i risultati del progetto di ricerca hanno dimostrato che è possibile produrre vetri artistici di buona qualità senza l'impiego dei composti dell'arsenico, ricorrendo all'utilizzo dell'ossido di cerio e della loppa d'altoforno.
- Le sostanze sostitutive dell'arsenico individuate, oltre ad essere disponibili a costi contenuti, sono costituite da sostanze recuperate da altri cicli di produttivi
- L'eliminazione nella lavorazione del vetro dei composti dell'arsenico consente di ridurre la quantità di rifiuti pericolosi prodotti e conseguentemente i costi di smaltimento dell'industria del vetro.

<http://www.minambiente.it/pagina/attivita-e-documenti>

REACH₂₀₁₄



Grazie per l'attenzione!

REACH₂₀₁₄